



® **PLASTINORD SRL** ®
Produzione Tecnopolimeri

Via Combattenti 2
21058 Solbiate Olona –VARESE-
Tel. 0039 0331 643133
fax 0039 0331 642080
e-mail :plastinord@plastinord.it

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto:

**POSIZIONE DI PLASTINORD SRL rispetto al
REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA 1907/2006 (REACH)
E REGOLAMENTO CLP-(CE) n. 1272/2008**

Egr. Signori,

con riferimento ai prodotti da voi acquistati con il marchio PLASTINORD® E PLASTIMID® è per noi cosa gradita comunicarvi quanto segue:

La nostra impresa si configura in ambito REACH come utilizzatore a valle di polimeri, acquistiamo polimeri, utilizzati nella fabbricazione del compound, da imprese stabilite sul territorio UE e comunque ci assicuriamo che i ns fornitori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento REACH.

I preparati non hanno l'obbligo di registrazione ma le sostanze in essi contenute devono essere registrate in accordo con le disposizioni del regolamento.

Plastinord produce preparati, quindi **viene a meno l'obbligo per l'azienda di registrare i suoi compounds.**

Per l'impresa quindi non sussisterà l'obbligo di registrare le medesime sostanze in quanto come specificato nell'art.6 par. 3 del regolamento l'obbligo di registrazione viene meno se le sostanze sono già state registrate da un attore a monte della catena di approvvigionamento. Tale obbligo incombe ai fornitori comunitari di polimeri o sostanze.

La lista delle sostanze pre-registrate e registrate è scaricabile o consultabile attraverso un motore di ricerca disponibile nella sezione ECHA CHEM del sito web dell'Agenzia.

Sussisteranno comunque per la ns impresa l'adempimento agli obblighi previsti dai Titoli IV (informazioni all'interno della catena di approvvigionamento) e V (Utilizzatori a valle); a tale scopo la scrivente mantiene un costante scambio di informazioni con i suoi fornitori al fine **di garantire** che le materie prime che lo necessitano siano conformi al regolamento in vigore.

In merito alle sostanze SVHC indicate nella "Candidate list" (redatta il 28/10/2008) e in base all'ultimo aggiornamento consultabile sul sito della ECHA <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>, vi confermiamo che le sostanze elencate non sono utilizzate per la produzione del nostro granulo di tecnopolimero. In caso di ampliamento della lista Vi informeremo prontamente qualora i nostri prodotti / imballi contengano una delle menzionate sostanze con una percentuale maggiore dell'0.1%.

Nei nostri preparati non sono contenute sostanze soggette a restrizione all'uso o all'immissione sul mercato incluse nell'allegato XVII e dell'allegato XIV del regolamento ReACH, così come modificato dal Regolamento Ce n. 552/2009.

Il regolamento CLP è la nuova normativa dell'Unione europea relativa alla **classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele**, con la quale vengono integrati, all'interno del diritto dell'UE, i criteri di classificazione del Sistema globale armonizzato (GHS) delle Nazioni Unite. Il regolamento CLP ha sostituito la direttiva sulle sostanze pericolose(DSD) e la direttiva sui preparati pericolosi (DPD).

Il regolamento CLP prevede che a decorrere dal 1° dicembre 2010 tutte le sostanze devono essere classificate ed etichettate in conformità dei criteri del regolamento CLP e che a decorrere dal 1° giugno 2015 tutte le miscele devono essere classificate ed etichettate in conformità dei criteri del regolamento CLP.

Precisiamo che le nostre Schede dati di sicurezza sono conformi al reg.CE 830/2015

Si ricorda che i ns prodotti non richiedono etichettatura di pericolo sulla base di quanto riportato in paragrafo 1.3.4 dell'allegato I del CLP .

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. Responsabile dell'applicazione del regolamento:

Lidia Riganti

Tel 0331 643133

Fax 0331 642080

E-mail: info@plastinord.it

PLASTINORD SRL

SOLBIATE OLONA, 18/01/2017